

## Relazione illustrativa

La Regione Toscana con la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) è stata tra le prime a regolamentare una produzione a basso impatto ambientale. A tutt'oggi a livello europeo non esiste una disciplina in merito alla produzione integrata, mentre a livello nazionale con la l. 4/2011 è stato istituito il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate.

A vent'anni dall'approvazione della suddetta legge regionale è necessaria una complessiva rivisitazione dell'impianto normativo e degli atti di gestione del marchio disciplinato dalla l.r. 25/1999 al fine di tener conto di specifiche esigenze di natura tecnica che si sono manifestate nel corso degli anni di applicazione e al fine di armonizzare il sistema sanzionatorio del suddetto marchio con quello previsto per il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate (l. 4/2011). Nell'ambito della suddetta rivisitazione è stato ritenuto opportuno prevedere a livello legislativo alcune disposizioni oggi contenute nel regolamento d'attuazione e includere le disposizioni tecniche strettamente relative all'uso del marchio di certificazione nell'apposito regolamento d'uso quale atto tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale.

Inoltre, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano (dlgs 15/2019) della distinzione tra marchio collettivo e marchio di certificazione, si interviene per qualificare il marchio disciplinato dalla l.r. 25/1999, in considerazione delle caratteristiche dello stesso, quale marchio di certificazione.

Infine vengono riviste le competenze della Giunta e delle sue strutture.

### Descrizione degli articoli

Art. 1: è modificato il titolo della legge regionale al fine di tener conto della sopravvenuta legislazione in materia di tutela del consumatore e della competenza statale in materia.

Art. 2: modifica la rubrica dell'articolo 1 aggiungendo oltre alla finalità anche l'oggetto; il comma 1 indica che il marchio Agriqualità è un marchio di certificazione e sostituisce il comma 2 indicando i prodotti ai quali il marchio può essere applicato. Inoltre il contenuto del vigente comma 2 è eliminato e riportato nel successivo articolo.

Art. 3: prevede l'inserimento dell'articolo 1 bis contenente le definizioni.

Art. 4: sostituisce l'articolo 2 indicando che il marchio Agriqualità è un marchio di certificazione.

Art. 5: sostituisce l'articolo 3 individuando i soggetti ai quali è rilasciato l'uso del marchio. Nella formulazione di tale articolo si è tenuto conto di quanto già previsto nella legge e nel regolamento di attuazione vigenti.

Art. 6: sostituisce l'articolo 4 (disciplinari di produzione) il cui contenuto per una migliore sistematica è stato inserito in parte nella definizione e in parte nel nuovo articolo 4 ter. Mentre il nuovo articolo 4 è inserito qui, sempre una migliore sistematica del testo, ed è relativo alle modalità di apposizione del marchio. Tali modalità sono attualmente previste in parte nel vigente articolo 6 e in parte nel regolamento. Le specifiche tecniche per l'apposizione saranno poi indicate nel regolamento d'uso.

Art. 7: introduce l'articolo 4 bis per definire i requisiti degli organismi di controllo e le funzioni. Semplificando rispetto alla vigente disciplina, contenuta attualmente nel regolamento di attuazione, il riconoscimento di tali organismi, non è più soggetto a procedimento autorizzativo, in quanto si prevede come requisito che gli organismi di controllo devono essere già stati accreditati secondo specifiche normative che garantiscono la terzietà e la professionalità necessarie.

Art. 8: introduce l'articolo 4 ter per disciplinare e aggiornare gli adempimenti amministrativi (attualmente previsti nel regolamento di attuazione che ricomprendevano anche le competenze di ARSIA) per la gestione del marchio che rispettivamente dovranno essere approvati dalla Giunta regionale e della competente struttura della Giunta regionale. In particolare la Giunta regionale deve adottare il regolamento d'uso del marchio, quale strumento tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale, approvare i principi generali dei disciplinari di produzione integrata, i criteri per la stesura dei piani di controllo e gli obblighi degli OdG e i criteri per la predisposizione dell'attività di vigilanza sugli OdC. La competente struttura della Giunta regionale approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti, iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione, vigila sulle attività degli OdC, concede la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione e approva i piani di controllo. Per l'elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico

Art. 9: riformula l'articolo 5 tenendo conto che la funzione di controllo degli organismi è stata inserita nell'articolo 4 ter.

Art. 10: abroga l'articolo 6 relativo all'etichettatura in quanto una parte è ora inserita nell'articolo 4 e la parte più di dettaglio tecnico sarà inserita nel regolamento d'uso

Art. 11: abroga l'articolo 8 sulla pubblicità ingannevole al fine di tener conto della sopravvenuta legislazione in materia di tutela del consumatore e della competenza statale in materia.

Art. 12: introduce un regime transitorio:

- per tener conto della complessiva rivisitazione degli strumenti normativi per la gestione del marchio di certificazione è necessario prevedere che alcune disposizioni attualmente contenute nel regolamento di attuazione rimangano vigenti fino all'approvazione del regolamento d'uso del marchio, quale strumento tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale,
- per stabilire che i concessionari già iscritti nell'elenco regionale mantengono la loro iscrizione;
- per stabilire un termine entro il quale gli OdC sono tenuti a comunicare il loro impegno ad applicare i nuovi piani di controllo, pena la cancellazione dall'elenco regionale.